

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2010, n. 11.

Legge regionale n. 41/2003. Requisiti organizzativi relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 1304/2004 ed alla deliberazione Giunta regionale n. 1305/ 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali e delle Sicurezze;

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, che detta i principi di regolamentazione del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza;
- VISTO il regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'articolo 8, comma 3, lettera f) e l'articolo 11, comma 1;
- VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTO l'articolo 14, comma 4 della l.r. 41/2003 per effetto del quale per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 41/2003 nonché per le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce appositi requisiti strutturali ed organizzativi integrativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge;

- VISTO altresì l'articolo 14, comma 5 della l.r. 41/2003 per il quale le strutture indicate al punto precedente si adeguano alle disposizioni della l.r. 41/2003 entro cinque anni dalla pubblicazione della deliberazione che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi e che tale termine scade il 10 febbraio 2010;
- VISTA la Deliberazione di Giunta 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003;
- VISTA la Deliberazione di Giunta 23 Dicembre 2004, n. 1304 concernente "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni", di cui all'art. 2, lettera a), punto 2 della l.r. 41/2003;
- TENUTO CONTO che sia con la l.r. 41/2003 che con le D.G.R. 1305/2004 e 1304/2004 sono state fissate le regole in relazione all'organizzazione di ogni servizio ed alla professionalità del personale che lavora nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, a seconda della tipologia di utenza alla quale essi si rivolgono;
- TENUTO CONTO delle note inviate dalla Direzione regionale Servizi Sociali ai referenti istituzionali del territorio regionale, ai fini della raccolta dati del reale fabbisogno formativo regionale:
- Prot.138192 del 18 novembre 2005 avente come oggetto: legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" art.14 comma 4: figure professionali;
 - Prot. 33846 del 23/03/2007 avente come oggetto: legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" art.14 comma 4 : figure professionali;
- PRESO ATTO che dall'analisi dei dati pervenuti si rileva la necessità di riqualificazione di parte del personale attualmente operante nelle strutture e nei servizi socio-assistenziali già autorizzati;
- CONSIDERATO che la Regione Lazio ha definito percorsi di qualificazione e riqualificazione delle figure professionali, operanti nei servizi socio-assistenziali, al fine di garantire la qualità degli stessi;
- PRESO ATTO altresì, che si rende necessario concludere le procedure relative ai percorsi formativi degli educatori;
- PRESO ATTO che sono pervenute quindi richieste di chiarimenti in merito al termine di scadenza, disposto dalla l.r. 41/2003 al 10 febbraio 2010, per la qualificazione e riqualificazione del personale attualmente operante nelle strutture e nei servizi socio-assistenziali, dove è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario e dell'educatore professionale;

- PRESO ATTO** che i corsi formativi definiti e in parte attivati, finalizzati alla qualificazione e alla riqualificazione degli operatori dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, prevedono tempi lunghi di esecuzione;
- RICHIAMATE** altresì, le note prot. n. 93257 e 122254 rispettivamente del 6 agosto e del 16 ottobre 2009 con le quali la Direzione Formazione, impegnata nella gestione e nella vigilanza dei corsi finanziati chiede uno slittamento del termine ultimo fissato al 10 febbraio 2010 dalla l.r. 41/03 per la qualificazione o riqualificazione del personale delle strutture socio-assistenziali della Regione Lazio;
- CONSIDERATO** che i Comuni, ai sensi dell'art 3 della L.r. 41/2003, rilasciano l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 12 e 13 disciplinati dalla stessa legge;
- RITENUTO** necessario, al fine di garantire le prestazioni erogate nelle strutture e nei servizi pubblici funzionanti e in quelli privati autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 41/2003 nonché per le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, dove è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario e dell'educatore professionale, consentire la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa del personale attualmente operante sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi;
- RITENUTO** il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento;
- ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;
- all'unanimità

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa di:

- al fine di garantire le prestazioni erogate nelle strutture e nei servizi pubblici funzionanti e in quelli privati autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 41/2003 nonché per le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, dove è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario e dell'educatore professionale, consentire la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa del personale attualmente operante sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi;

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L.